

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione per le controversie di lavoro

Atto di integrazione del contraddittorio nel procedimento R.G. 2612/2014

Dott. Mariani

Nell'interesse di

LO DUCA MARIO ANDREA nato il 30.11.1954 a Milano e residente a Milano in via Ugo La Malfa n. 3 (c.f. LDCMND54S3OF205Z), **DI NICASTRO ANGELO** nato il 28.1.1958 a Bari e residente a Peschiera Borromeo, in via Trieste n.13/D (c.f. DNCNGL58A28A662D) e **RONSECCO DONATELLA** nata il 29.04.1959 a Milano e residente a Nova Milanese in via Colombo n. 7 (c.f. RNSDTL59D69F205K) rappresentati e difesi, dall'Avv. Michela Pedroni (c.f. PDRMHL72D53M052L) con studio in Concorezzo, Via C. Battisti n. 26, (la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai seguenti recapiti Fax: 039.6042336; PEC: michela.pedroni@monza.pecavvocati.it), per procura a margine del ricorso ex art. 414 C.p.c. del 10/02/2014, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Monica Moreschi in Milano viale Monte Nero n. 72

-Ricorrenti-

contro

Agenzia delle Dogane, (C. F. 97210890584) in persona del Direttore e rappresentante legale pro tempore, presso la sede regionale di Milano, via Valtellina n. 1

-Resistente-

E

I dipendenti contro interessati inseriti nella graduatoria generale di merito, Det. Prot. 26559/RI del 30/10/2013 dell'Agenzia delle Dogane, della procedura indetta con determinazione protocollo n. 14845/RI del 25/05/2010 per l'attuazione di complessivi 506 sviluppi economici all'interno della seconda area, dalla fascia retributiva F3 alla fascia F4 con decorrenza dal 1° gennaio 2007 e di 240 sviluppi economici all'interno della seconda area, dalla fascia retributiva F3 alla fascia F4 con decorrenza dal 1° gennaio 2008

- Contro interessati -

Con ricorso ex art. 414 C.p.c., del 10/02/2014 i ricorrenti convenivano in giudizio l'Agenzia delle Dogane, avanti il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, esponendo quanto di seguito integralmente trascritto (All. 1):

Allegazioni in fatto

(capitoli di prova)

LO DUCA MARIO ANDREA

1. Il Sig. Lo Duca Mario Andrea presta servizio presso l'Ufficio delle Dogane di Milano 3, con la qualifica di "Operatore doganale", Il Area, fascia F3.
2. Il ricorrente partecipava alle procedure selettive indette da parte dell'Agenzia delle Dogane, con nota prot. 14845/RI del 25.5.2010, finalizzate all'attuazione di n. 506 sviluppi economici all'interno della seconda area, dalla fascia retributiva F3 alla fascia F4, con decorrenza dal 1 gennaio 2007, e di n. 240 sviluppi economici all'interno della seconda area, dalla fascia F3 alla fascia F4, con decorrenza dal 1 gennaio 2008 (doc.1).
3. Nella domanda di partecipazione alle predette procedure selettive il ricorrente si attribuiva un punteggio complessivo pari a 34,25 punti per l'anno 2007 e di 35,50 punti per l'anno 2008 (doc. 2).
4. Il ricorrente non inseriva il punteggio relativo ai due anni di servizio prestato fuori ruolo, nella fascia retributiva inferiore (F2), cioè dal 1.4.1983 al 31.5.1985 (doc. 3), pari a punti 1,60 (doc. 1).
5. Non inseriva altresì nella propria domanda il punteggio relativo al servizio prestato presso l'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione in qualità di operatore tributario, ovvero dal 01/12/1977 al 31/03/1978, dal 02/05/1979 al 30/07/1979, dal 02/05/1981 al 30/07/1981, dal 17/05/1982 al 14/08/1982 (doc.4) per un punteggio di 0,80 (doc. 1).
6. Come risulta dalle graduatorie pubblicate con nota prot. n. 26559/RI/2013 del 30/10/2013 (doc.5), l'Amministrazione convenuta riconosceva al ricorrente un punteggio complessivo pari a 33 punti per l'anno 2007 (pg. 25, n. 833) e di 34 punti per l'anno 2008 (pg. 56, n. 266).
7. Nella graduatoria con decorrenza 1 gennaio 2007, il ricorrente si collocava nella posizione n. 833 (pg.25, doc. 5), non risultando quindi vincitore.
8. Nella graduatoria con decorrenza 1 gennaio 2008, il ricorrente si collocava nella posizione n. 266 (pg.56, doc. 5), non risultando quindi vincitore.
9. Se l'amministrazione avesse correttamente computato nell'esperienza professionale anche i servizi fuori ruolo si sarebbe collocato con punteggio n. 35,85 nella graduatoria alla posizione n. 249 (pg.13, doc. 5), a parità di altro dipendente, risultando quindi vincitore per il 2007 e alla posizione n. 31 con punteggio 37,10 risultando quindi vincitore per il 2008 (pg. 51, doc. 5).

DI NICASTRO ANGELO

10. Il Sig. Di Nicastro Angelo presta servizio presso l'Ufficio delle Dogane di Milano 3, con la qualifica di "Assistente doganale", Il Area, fascia F3.
11. Il ricorrente partecipava alle procedure selettive indette da parte dell'Agenzia delle Dogane, con nota prot. 14845/RI del 25.5.2010, finalizzate all'attuazione di n. 506 sviluppi economici all'interno della seconda area, dalla fascia retributiva F3 alla fascia F4, con decorrenza dal 1 gennaio 2007, e di n. 240 sviluppi economici all'interno della seconda area, dalla fascia F3 alla fascia F4, con decorrenza dal 1 gennaio 2008 (doc.1).
12. Nella domanda di partecipazione alle predette procedure selettive il ricorrente si attribuiva un punteggio complessivo pari a 36,10 punti per l'anno 2007 e di 37,10 punti per l'anno 2008

(doc.6).

13. Come risulta dalle graduatorie pubblicate con nota prot. n. 26559/RI/2013 del 30/10/2013 (doc.5), l'Amministrazione convenuta riconosceva al ricorrente un punteggio complessivo pari a 33,00 punti per l'anno 2007 (pg. 23, n. 695) e di 34 punti per l'anno 2008 (pg. 55, n. 251).
14. Il sig. Di Nicastro non inseriva nella propria domanda il punteggio relativo al servizio prestato presso la Dogana di Segrate – Aer. Linate in qualità di impiegato straordinario della carriera esecutiva ovvero dal 03/05/1979 al 30/07/1979, dal 01/04/1980 al 28/06/1980, dal 02/05/1981 al 30/07/1981, dal 17/05/1982 al 14/08/1982 (doc.7) per un punteggio di 0,80 (doc. 1)
15. Nella graduatoria relativa alla procedura per l'acquisizione della posizione F4 con decorrenza 1 gennaio 2007 il ricorrente si collocava nella posizione n. 695, non risultando quindi vincitore della procedura selettiva.
16. Se l'Amministrazione avesse invece riconosciuto al ricorrente il punteggio contenuto nella domanda, punti 36,10 per la posizione da assegnare a partire da gennaio 2007, il Sig. Di Nicastro si sarebbe collocato nella posizione n. 243 (pg. 13, doc. 5), risultando quindi tra i vincitori.
17. Nella graduatoria con decorrenza 1 gennaio 2008, il ricorrente si collocava nella posizione n. 251, a parità di punteggio con altri candidati (pg. 55, doc. 5).
18. Se l'Amministrazione avesse riconosciuto al ricorrente il punteggio contenuto nella domanda, punti 37,10, per la posizione da assegnare a decorrere dal gennaio 2008, il lavoratore si sarebbe collocato nella posizione n.31 (pg. 51, doc.5), rientrando quindi fra i vincitori della procedura selettiva.
19. In data 27.5.2011, con lettera protocollata al n. 3673 RI (doc.8), il ricorrente presentava richiesta di accesso agli atti amministrativi che riguardavano la procedura selettiva cui aveva preso parte.
20. Confrontando gli atti con la domanda di partecipazione del ricorrente risulta che l'Amministrazione non ha attribuito il punteggio relativo:
 - a) ai due anni di servizio prestato fuori ruolo, nella fascia retribuita inferiore, cioè dal 1.4.1983 al 31.5.1985, pari a punti 1,60;
 - b) all'incarico conferito dal Direttore della Dogana di Linate, con nota prot. n. 03883/2007 del 27.3.2007, per la "Ricognizione, classificazione e stima delle merci abbandonate nei magazzini di temporanea custodia", pari a punti 0,25.
21. In data 2.7.2011 il ricorrente inviava alla Direzione Regionale delle Dogane - Regione Lombardia, Area personale, la richiesta di riesame del punteggio, al fine del riconoscimento di "punti 1,60 per il servizio fuori ruolo e di punti 0,25 per l'incarico di Ricognizione, classificazione e stima delle merci abbandonate nei magazzini di T. C." (doc.9, p.3).
22. La richiesta del ricorrente veniva inviata dal Responsabile della SOT di Linate all'Ufficio delle Dogane di Milano 1 in data 5 luglio 2011 (doc.9).
23. In data 10.10.2011 il Direttore del Distretto Dott. Di Mirco, con nota prot. n. 42520/RU, notificata al ricorrente il 11.10.2011 (doc.10), confermava il punteggio attribuito dall'Amministrazione, cioè di punti 33 per l'anno 2007 e di punti 34 per l'anno 2008.



RONSECCO DONATELLA

24. La Sig.ra Ronsecco Donatella presta servizio presso la Direzione Regionale per la Lombardia – Distretto di Milano, con la qualifica di II Area, fascia F3.
25. La ricorrente partecipava alle procedure selettive indette da parte dell'Agenzia delle Dogane, con nota prot. 14845/RI del 25.5.2010, finalizzate all'attuazione di n. 506 sviluppi economici all'interno della seconda area, dalla fascia retributiva F3 alla fascia F4, con decorrenza dal 1 gennaio 2007, e di n. 240 sviluppi economici all'interno della seconda area, dalla fascia F3 alla fascia F4, con decorrenza dal 1 gennaio 2008 (doc.11).
26. Nella domanda di partecipazione alla predette procedure selettive la ricorrente si attribuiva un punteggio complessivo pari a 34,60 punti per l'anno 2007 e di 36,10 punti per l'anno 2008 (doc.11).
27. Come risulta dalle graduatorie pubblicate con nota prot. n. 26559/RI/2013 del 30/10/2013 (doc.5), l'Amministrazione convenuta riconosceva alla ricorrente un punteggio complessivo pari a 32,20 punti per l'anno 2007 (pg. 31, n. 1079).
28. La sig.ra Ronsecco non inseriva nella propria domanda il punteggio relativo al servizio prestato presso la detta Amministrazione dal 01/09/1979 al 29/11/1979, dal 18/08/1980 al 16/11/1980, dal 02/09/1981 al 30/11/1981, dal 15/09/1982 al 13/12/1982 (doc.12) per un punteggio di 0,80 (doc. 1)
29. Nella graduatoria relativa alla procedura per l'acquisizione della posizione F4 con decorrenza 1 gennaio 2007 la ricorrente si collocava nella posizione n. 1079, non risultando quindi vincitrice della procedura selettiva.
30. Se l'Amministrazione avesse invece riconosciuto alla ricorrente il punteggio contenuto nella domanda, punti 34,60 per la posizione da assegnare a partire da gennaio 2007, la sig.ra Ronsecco si sarebbe collocata nella posizione n. 388 (pg. 16, doc. 5), risultando quindi tra i vincitori.

Il requisito dell' "Esperienza professionale" nel bando dell'Agenzia delle Dogane n. 14845/RI del 25.5.2010. Il servizio "effettivamente svolto"

31. Il bando dell'Agenzia delle Dogane, pubblicato con la nota prot. n. 14845/RI del 25.5.2010 (doc.1), con cui veniva indetta la procedura selettiva a cui partecipavano i ricorrenti, indicava all'art 3 i "Titoli valutabili", individuandoli nell' "Esperienza professionale" e nei "Titoli di studio".
32. L'art. 3, lett. A, precisava che il requisito dell'esperienza professionale "fa riferimento al servizio effettivamente svolto dal dipendente: ciò che rileva nell'ambito delle presenti procedure selettive è, quindi, l'inquadramento economico del dipendente – e non quello meramente giuridico, ove eccezionalmente non coincidente con quello economico – in quanto solo quest'ultimo è connesso alle funzioni effettivamente svolte e implica l'acquisizione di un'effettiva esperienza professionale" (doc.1,p.5).
33. Lo stesso art. 3, lett. A, ai punti 1 e 2, indicava il punteggio da attribuire al candidato per ciascun anno di servizio o periodo superiore al semestre:

"A1) Esperienza professionale effettivamente maturata presso l'Agenzia delle Dogane o

altre pubbliche Amministrazioni nella fascia retributiva F2 della seconda Area, valutabile con punti 1 [..].

A2) Esperienza professionale effettivamente maturata presso l'Agenzia delle Dogane o altre pubbliche Amministrazioni nelle fasce retributive inferiori rispetto a quella di attuale appartenenza, valutabile con punti 0,80 [..].

L'interpretazione del requisito "Esperienza professionale" nella nota dell'Agenzia delle Dogane prot. n. 106860 del 12.8.2010. Il riconoscimento del solo servizio di ruolo

34. Con la nota prot. n. 106860 del 12.8.2010 (doc.13), l'Agenzia delle Dogane provvedeva a rispondere a quesiti inoltrati da alcune Direzioni regionali e interregionali in relazione alle predette procedure selettive.
35. Al punto 2, secondo capoverso, si riporta un quesito posto dalla Direzione regionale della Toscana concernente dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro per cui si chiedeva "se, ai fini del calcolo del biennio di permanenza in una fascia retributiva X, possa essere preso in considerazione anche il servizio non di ruolo prestato presso altre pp.aa. (es. periodi come c.f.i. presso l'Agenzia delle Entrate)"; l'Agenzia delle Dogane rispondeva che "deve essere considerato esclusivamente il servizio di ruolo effettivamente espletato (ossia senza arrotondamenti)" (doc. 13, pag. 2).
36. Le procedure di cui agli atti fanno riferimento ai seguenti contratti/accordi collettivi del comparto della Agenzia Fiscali e Dogane: CCNL Agenzie Fiscali 28 maggio 2004 (doc.14), CCNL Agenzie Fiscali 10 aprile 2008 (doc.15), CCNI Agenzia delle Dogane 29 luglio 2008 (doc.16), Protocollo di intesa 9 settembre 2008 (doc.17), Preintesa 29 luglio 2009 (doc.18); Preintesa 31 marzo 2009 (doc.19)
37. In particolare, l'art. 83 CCNL Agenzie fiscali del 28 maggio 2004 stabilisce all'art. 6 che "i passaggi alle fasce retributive successive a quella iniziale avvengono sulla base dei seguenti criteri oggettivi di valutazione che prendono in considerazione: a) esperienza professionale maturata;..."
38. I ricorrenti ritengono sussistente il loro diritto al riconoscimento del punteggio relativo al servizio prestato fuori ruolo per i seguenti motivi di diritto

MOTIVI DI DIRITTO

1. Il riconoscimento del servizio effettivamente svolto nel bando di concorso dell'Agenzia delle Dogane

I ricorrenti hanno partecipato alle procedure selettive indette dall'Agenzia delle Dogane con la determinazione prot. n. 14845/RI del 25 maggio 2010, pubblicata il 27 maggio 2010 su internet e sul Bollettino Ufficiale del personale dell'Agenzia delle Dogane.

Il bando di concorso prevedeva due categorie di "Titoli valutabili": l'esperienza professionale e i titoli di studio (doc. 1, p.4, art.3).

Per quanto riguarda il primo requisito, l'art.3 del bando precisava che "l'Esperienza professionale fa riferimento al servizio effettivamente svolto dal dipendente", prevedendo l'attribuzione di:

- 1 punto per ciascun anno di servizio o periodo superiore al semestre per

- l'esperienza professionale "**effettivamente maturata**" presso l'Agenzia delle Dogane o altre pp.aa. nella fascia retributiva di attuale appartenenza
- 0,80 punti per ciascun anno di servizio o periodo superiore al semestre per l'esperienza professionale "**effettivamente maturata**" presso l'Agenzia delle Dogane o altre pp.aa. nelle fasce retributive inferiori rispetto a quella di attuale appartenenza.

Il medesimo art. 3 specificava inoltre che "ciò che rileva è l'inquadramento economico del dipendente [...] in quanto è connesso alle funzioni effettivamente svolte e implica l'acquisizione di un'effettiva esperienza professionale".

Risultava chiaro quindi che la volontà dell'Amministrazione fosse quella di valorizzare l'esperienza professionale maturata dal dipendente attraverso il servizio prestato presso l'Agenzia delle Dogane o presso altre pubbliche amministrazioni, senza alcun riferimento o distinzione fra servizio di ruolo e servizio pre-ruolo.

Una tale distinzione sarebbe anzi risultata stridente con la volontà di riconoscere l'effettiva esperienza professionale acquisita, tant'è che si fa riferimento all'inquadramento economico del lavoratore, e non alla tipologia contrattuale con la quale è stato assunto.

2. La successiva interpretazione dell'Agenzia delle Dogane: l'illegittimo riconoscimento del solo servizio di ruolo

Secondo chi scrive, è da ritenersi priva di efficacia la precisazione dell'Agenzia delle Dogane nella nota 106860/RU del 12 agosto 2010, secondo la quale "deve essere considerato esclusivamente il servizio di ruolo effettivamente espletato".

In primo luogo, occorre sottolineare che tale nota è successiva al bando con cui veniva indetta la procedura selettiva e non risulta quindi legittimo modificare a posteriori i requisiti richiesti.

In secondo luogo, l'affermazione sopra citata dell'Agenzia delle Dogane appare del tutto arbitraria e priva di fondamento logico. Infatti, il quesito che veniva posto all'attenzione della Direzione Centrale dell'Agenzia delle Dogane da parte della Direzione Regionale della Toscana era di tipo qualitativo, cioè veniva chiesto "se, ai fini del calcolo del biennio di permanenza in una fascia retributiva X, possa essere preso in considerazione anche il servizio non di ruolo prestato presso altre pp.aa. (es. periodi come c.f.i. presso l'Agenzia delle Entrate)".

La risposta fornita dall'Agenzia delle Dogane è invece di tipo quantitativo: "deve essere considerato esclusivamente il servizio di ruolo effettivamente espletato (ossia senza arrotondamenti)".

Non solo non è chiaro il significato dell'espressione "ossia senza arrotondamenti" in riferimento al quesito posto, ma risulta priva di fondamento l'intera affermazione, in quanto:

- nessun riferimento, implicito o esplicito, in merito al riconoscimento del solo servizio di ruolo si trova nel bando istitutivo delle procedure (anzi, si è già sottolineato come appaia chiara la volontà dell'Amministrazione di riconoscere l'effettivo servizio prestato);



- nessuna spiegazione o motivazione viene fornita da parte della Direzione Centrale riguardo al mancato riconoscimento del servizio pre ruolo.

Per tutti questi motivi, si ritiene che la precisazione contenuta al punto 2, secondo capoverso, della nota n.106860/RU, vada considerata illegittima e quindi disapplicata.

3. Riconoscimento del servizio pre ruolo nei concorsi pubblici e principio di non discriminazione: i principi affermati dalla CGCE

Con la sentenza 8 settembre 2011, causa C-177/10 (doc.20), la Corte di Giustizia ha affrontato una questione del tutto simile a quella dei ricorrenti, cioè quella di un dipendente spagnolo a cui non era stato riconosciuto il servizio pre ruolo in un concorso interno ai fini di una promozione.

La Corte ha ritenuto sussistente il diritto del lavoratore al riconoscimento del servizio pre ruolo, ed ha precisato il contenuto e la portata di alcuni principi espressi nella direttiva 1999/70, applicabili anche al caso di cui si tratta nel presente ricorso.

In particolare, la Corte ha dichiarato che:

"1) La direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, e l'accordo quadro che figura in allegato ad essa, devono essere interpretati nel senso che, da un lato, essi si applicano ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico e, dall'altro, richiedono che sia esclusa qualsiasi disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici di ruolo e i dipendenti pubblici temporanei comparabili di uno Stato membro per il solo motivo che questi ultimi lavorano a tempo determinato, a meno che la disparità di trattamento non sia giustificata da ragioni oggettive nell'accezione di cui alla clausola 4, punto 1, di detto accordo quadro.


2) La clausola 4 di detto accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che osta a che i periodi di servizio prestati da un dipendente pubblico temporaneo di un'amministrazione pubblica non vengano presi in considerazione ai fini dell'accesso di quest'ultimo, divenuto nel frattempo dipendente pubblico di ruolo, ad una promozione per via interna cui possono esclusivamente aspirare i dipendenti pubblici di ruolo, a meno che tale esclusione sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi del punto 1 di tale clausola. Il semplice fatto che il dipendente pubblico temporaneo abbia prestato detti periodi di servizio in base ad un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato non costituisce una tale ragione oggettiva".

3.1 La clausola 4.4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato: il principio di non discriminazione in relazione al riconoscimento dell'anzianità di servizio

La normativa a cui fa riferimento la Corte di Giustizia è quindi quella relativa alla direttiva 1999/79, relativa all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.

In particolare, la Corte richiama il principio di non discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro.

Il punto 1 della predetta clausola stabilisce che: "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno



favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".

Il punto 4 invece si riferisce precisamente al riconoscimento dell'anzianità di servizio, prevedendo che: **"I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive".**

Tali ragioni oggettive non possono certo individuarsi nella mera natura temporanea del rapporto di lavoro; altrimenti, come afferma la Corte, si "priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato".

Pertanto, non è giustificabile nel caso di specie una disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, i quali, quando esercitavano le loro funzioni come dipendenti temporanei, si trovavano in una situazione analoga a quella dei dipendenti di ruolo che, nell'ambito della procedura di selezione di cui si tratta, hanno attestato di avere la stessa anzianità di servizio nell'ambito della medesima area e fascia retributiva.

4. Interesse ad agire

Si fa presente che sussiste l'interesse ad agire dei ricorrenti, in quanto, se venisse loro attribuito il punteggio relativo al servizio prestato pre ruolo, come esposto nella parte in fatto, e come si evince dalle graduatorie in atti, risulterebbero immediati vincitori delle procedure selettive cui hanno preso parte.

In particolare:

- il ricorrente LO DUCA MARIO ANDREA conseguirebbe per l'anno 2007 un punteggio complessivo di 35,85, collocandosi in tal modo nella graduatoria alla posizione n. 249, e risultando quindi (a parità di punteggio con altro candidato) vincitore della procedura selettiva (doc.5) e per l'anno 2008 un punteggio complessivo di 37,1, collocandosi nella graduatoria alla posizione n. 31 e rientrando quindi fra i vincitori della procedura selettiva (doc. 5). [Si precisa che rispetto alla domanda di partecipazione il ricorrente qui chiede un ulteriore punteggio di 1,60 e 0,80, punto 4, 5 dell'esposizione "in fatto"]

-il ricorrente DI NICASTRO ANGELO conseguirebbe per l'anno 2007 un punteggio di 36,10, collocandosi in tal modo nella graduatoria alla posizione n. 243, e risultando quindi vincitore della procedura selettiva (doc.5); per l'anno 2008 conseguirebbe un punteggio complessivo di 37,10, collocandosi nella graduatoria alla posizione n. 31 e rientrando quindi fra i vincitori della procedura selettiva (doc. 5). [Si precisa che rispetto alla domanda di partecipazione e alla richiesta stragiudiziale il ricorrente qui chiede un ulteriore punteggio di 0,80, punto 14 dell'esposizione "in fatto"]

-la ricorrente RONSECCO DONATELLA conseguirebbe per l'anno 2007 un punteggio di 34,60, collocandosi in tal modo nella graduatoria alla posizione n. 388, e risultando quindi vincitore

9
della procedura selettiva (doc.5). [Si precisa che rispetto alla domanda di partecipazione la ricorrente qui chiede un ulteriore punteggio di 0,80, punto 28 dell'esposizione "in fatto"]

**

Occorre rilevare che i ricorrenti Lo Duca, Ronsecco e Di Nicastro non inserivano per mero errore l'intero punteggio ad essi spettante.

In particolare:

-il ricorrente Lo Duca non inseriva il punteggio relativo ai due anni di servizio prestato fuori ruolo, nella fascia retributiva inferiore (F2), cioè dal 1.4.1983 al 31.5.1985, pari a punti 1,60 (doc. 3) Non inseriva altresì nella propria domanda il punteggio relativo al servizio prestato presso l'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione in qualità di operatore tributario, (dal 01/12/1977 al 31/03/1978, dal 02/05/1979 al 30/07/1979, dal 02/05/1981 al 30/07/1981, dal 17/05/1982 al 14/08/1982 (doc.4) per un punteggio di 0,80 (doc. 1).

-il ricorrente Di Nicastro non inseriva il punteggio relativo al servizio prestato presso la Dogana di Segrate - Aer. Linate in qualità di impiegato straordinario della carriera esecutiva (dal 03/05/1979 al 30/07/1979, dal 01/04/1980 al 28/06/1980, dal 02/05/1981 al 30/07/1981, dal 17/05/1982 al 14/08/1982, doc. 7);

- la ricorrente Ronsecco non inseriva nella propria domanda il punteggio relativo al servizio prestato presso la detta Amministrazione dal 01/09/1979 al 29/11/1979, dal 18/08/1980 al 16/11/1980, dal 02/09/1981 al 30/11/1981, dal 15/09/1982 al 13/12/1982 (doc.12) per un punteggio di 0,80 (doc. 1)

Orbene, si ritiene che tale punteggio benché non inserito debba comunque essere valutato sulla base dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (artt.1175 e 1375 c.c.) ricordando che trattasi di procedure previste in attuazione di contratti e accordi collettivi (all.14-19) e che il diritto qui promosso può essere qualificato come diritto soggettivo alla corretta valutazione (con prevalere della sostanza rispetto alla forma).

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, i lavoratori, come sopra difesi e rappresentati

RICORRONO

Alla S.V. Ill.ma, affinché Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé per ivi sentire e accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill. mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza rigettata, in accoglimento del presente ricorso, previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi:

1. *Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuto il servizio prestato pre-ruolo nell'ambito delle procedure selettive indicate nella narrazione, come da fatti e motivi del ricorso; e per l'effetto*
2. *Condannare l'Agenzia delle Dogane in persona del Direttore e rappresentante legale pro tempore ad attribuire ai ricorrenti il punteggio relativo al servizi pre- ruolo come segue, o come viene ritenuto di legge e giustizia:*
 - *LO DUCA: punti 1,60 per i 2 anni di esperienza lavorativa fuori ruolo maturata dal 1.4.1983 al 31.5.1985 nonché ulteriori punti 0,80 di esperienza lavorativa fuori ruolo maturata dal 01/12/1977 al 31/03/1978, dal 02/05/1979 al 30/07/1979, dal 02/05/1981 al 30/07/1981, dal 17/05/1982 al 14/08/1982*
 - *DI NICASTRO: punti 1,60 per i 2 anni di esperienza lavorativa fuori ruolo maturata dal 1.4.1983 al 31.5.1985 nonché ulteriori punti 0,80 di esperienza lavorativa fuori ruolo maturata dal 03/05/1979 al 30/07/1979, dal 01/04/1980 al 28/06/1980, dal 02/05/1981 al 30/07/1981, dal 17/05/1982 al 14/08/1982*
 - *RONSECCO: punti 1,60 per i 2 anni di esperienza lavorativa fuori ruolo maturata dal 1.4.1983 al 31.5.1985 nonché ulteriori punti 0,80 di esperienza lavorativa fuori ruolo maturata dal 01/09/1979 al 29/11/1979, dal 18/08/1980 al 16/11/1980, dal 02/09/1981 al 30/11/1981, dal 15/09/1982 al 13/12/1982*
3. *Condannare altresì l'Agenzia delle Dogane in persona del Direttore e rappresentante legale pro tempore ad inserire i ricorrenti nella corretta posizione in graduatoria sulla base del punteggio sopra indicato, provvedendo altresì ad individuare il corretto inquadramento professionale.*

Con vittoria di spese e compensi. Con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione ex lege.

In via istruttoria e processuale:

Si chiede di essere autorizzati, ove ritenuto necessario, a chiamare in causa, mediante pubblici proclami o con altra modalità ritenuta idonea dal Giudice adito, tutti i partecipanti alle procedure selettive di cui in atti, o solo quelli in posizione conflittuale con quella dei ricorrenti (ossia coloro che verrebbero superati o raggiunti in graduatoria dai ricorrenti ove venisse da questi acquisito il punteggio richiesto).

Tra le modalità ritenute idonee si richiama, in particolare, quelle previste dall'art. 151 C.p.c.; nello specifico, in caso analogo, è stata disposta la pubblicazione del ricorso sul sito dell'ente, in quanto visitato dai dipendenti e utilizzato dallo stesso ente per tutte le pubblicazioni di bandi, graduatorie, ... (All. 21) Inoltre l'efficacia della notifica ai sensi dell'art. 150 C.p.c., oltre ad essere stata più volte messa in dubbio, crea pur sempre una disparità di trattamento tra il destinatario della notifica ordinaria e chi abbia acquisito la notizia del giudizio a mezzo di Gazzetta Ufficiale.

Si allega:

- 1) *Bando della procedura selettiva per Area II F4, Determinazione Protocollo n. 14845/RI,*

- 2) Domanda di partecipazione del ricorrente Lo Duca,
- 3) Attestato servizio del ricorrente Lo Duca, prot. 1008RI Staff GR
- 4) Attestato di servizio del ricorrente Lo Duca prot. 7545/RI/Staff/Gr,
- 5) Graduatorie per la fascia retributiva F4 Det. Prot. 26559/RI/2013,
- 6) Domanda di partecipazione del ricorrente Di Nicastro,
- 7) Attestato servizi del ricorrente Di Nicastro n. 2012-666I RI,
- 8) Richiesta di accesso atti del ricorrente Di Nicastro,
- 9) Istanza n. 4639/RI presentata dal ricorrente Di Nicastro di riesame del punteggio,
- 10) Comunicazione dell'amministrazione n. 42520/RU di conferma del punteggio,
- 11) Domanda di partecipazione della ricorrente Ronsecco
- 12) Attestato di servizio della ricorrente Ronsecco prot. 4154/RI
- 13) Nota prot. 106860/RU,
- 14) CCNL 28 maggio 2004;
- 15) CCNL 10 aprile 2008;
- 16) CCNI 29 luglio 2008;
- 17) Intesa 9 settembre 2008;
- 18) Intesa 29 luglio 2009;
- 19) Intesa 31 marzo 2009,
- 20) Sent. CGCE 8.8.2011;
- 21) Ordinanza Tar Lazio n. 9506/2013.

Si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile.

Concorezzò-Milano, 10/02/2014

F.to Avv. Michela Pedroni

Con decreto del 07/03/2014 la causa veniva rubricata al R.G. n. 2612/14 e assegnata al Dott. Di Leo, il quale, con provvedimento del 11/03/2014, fissava l'udienza di discussione al 29/04/2014; il ricorso, unitamente al pedissequo decreto, veniva regolarmente notificato alla resistente in data 19/03/2014 (All. 2);

Il 15/04/2014 la resistente si costituiva eccependo che fosse disposta l'integrazione del contraddittorio in favore dei dipendenti contro interessati alla pronuncia di merito e comunque chiedendo che la domanda avversaria fosse rigettata nel merito perché infondata in fatto e in diritto, oltre rifusione di spese, come da atto qui integralmente riportato (All. 3):



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

OGGI 15 APR 2014

COPIA PER LA PARTE

**TRIBUNALE DI MILANO
GIUDICE DEL LAVORO**

Memoria difensiva

**N.R.G.
02612**

**Udienza
29.04.14**

**Giudice:
dott. Di Leo**

L'Agenzia delle Dogane in persona del Direttore Regionale per la Lombardia e legale rappresentante pro tempore, Dott. Lorenzo Clemente, domiciliato per la carica presso la Direzione Regionale per la Lombardia, rappresentato e difeso nel presente procedimento a norma dell'art. 417 bis c.p.c. come introdotto dall'art.42 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 e successive modifiche, dal dott. Luigi Schifitto funzionario della stessa Agenzia, legalmente domiciliato presso il proprio Ufficio, Area legale della Direzione Regionale per la Lombardia sita in Milano, via Valtellina, 1 - C.F. 97210890584 dichiara di volere ricevere, ai sensi dell'art.36 c.p.c. ogni comunicazione di cancelleria al seguente numero di fax 0269913274, con telefono 0269913210 - e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata drd.lombardia@pce.agenziadogane.it

RESISTENTE

CONTRO

I sigg., Lo Duca Mario Andrea, Di Nicastro Angelo, Ronsecco Donatella, rappresentati e difesi come in atti

RICORRENTI

PREMESSO

Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza in data 19.03.2014, i ricorrenti sopra indicati esponevano quanto segue.

- 1 - di essere dipendenti dell'Agenzia delle Dogane in servizio presso l'Ufficio delle Dogane di Milano 3 ad eccezione della sig. ra Ronsecco Donatella che e' dipendente della Direzione Regionale per la Lombardia.
- 2 - che in data 25 maggio 2010 l'Area Centrale Personale e Organizzazione - Direzione per il Coordinamento dello Stato Giuridico ed Economico e del Reclutamento del Personale - ha emanato delle procedure selettive per l'attuazione degli sviluppi economici all'interno della II e III Area ed in particolare, con nota 14845 RI del 25.05.2010, veniva dato corso alla procedura di passaggio dalla fascia retributiva F3 a F4 con decorrenza

DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Area Legale

20159 Milano, via Valtellina 1 - Telefono +39 02 69913241 - Fax +39 02 69913274 - e-mail: drd.milano.legale@agenziadogane.it

1 gennaio 2007 per complessivi 506 posti disponibili e con decorrenza 1 gennaio 2008 per 240 posti su scala nazionale. Ciò premesso, i ricorrenti esclusi dal novero di vincitori delle suddette procedure a seguito di una rideterminazione dei punteggi, da loro auto assegnati nelle domande di partecipazione, esperiscono un ricorso all'Ill.mo Sig. Giudice del lavoro di Milano affinché:

- a) Accerti e dichiarati il diritto a vedersi riconosciuto il servizio prestatato pre ruolo nell'ambito delle procedure selettive indicate in narrazione.
- b) Condannare l'Agenzia delle Dogane ad attribuire ai ricorrenti il punteggio relativo ai servizi pre ruolo come specificato in ricorso, o come viene ritenuto di legge o giustizia.
- c) Condannare l'Agenzia delle Dogane a inserire i ricorrenti nella corretta posizione in graduatoria sulla base del punteggio come ricalcolato in via giudiziale, attribuendo il corretto inquadramento professionale.
- d) Condannare l'Agenzia delle Dogane alla refusione delle spese legali.

Con il presente atto l'Agenzia delle Dogane, come sopra rappresentata e difesa, si costituisce in giudizio contestando la domanda avversaria e chiedendone il rigetto per i seguenti motivi in

FATTO

Con determinazione direttoriale prot. n. 14845 RU del 25 maggio 2010 della Direzione Centrale Personale e Organizzazione venivano indette le Procedure selettive per gli sviluppi economici all'interno delle Aree, relative ai ricorrenti.

I ricorrenti, Lo Duca Mario Andrea, Di Nicastro Angelo e Ronsecco Donatella, inquadrati nella II area F3, partecipavano alle procedure selettive indette con determinazione direttoriale prot. n. 14845 RI finalizzate agli sviluppi economici all'interno della seconda area, dalla fascia retributiva F3 alla fascia F4 con decorrenza dal 1° gennaio 2007 e dal 1° gennaio 2008, sull'intero territorio nazionale esclusa la Provincia autonoma di Bolzano.

Il controllo e la validazione, da parte dell'Agenzia, dei punteggi, per i titoli autocertificati dai ricorrenti, era di competenza della Direzione Regionale per la Lombardia in applicazione dell'articolo 4 delle predette procedure selettive interne.

La Direzione Regionale per la Lombardia, nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati, di valutazione e di attribuzione dei punteggi per i titoli autocertificati dai candidati, teneva conto delle istruzioni contenute nelle singole procedure di passaggio e delle precisazioni della Direzione Centrale Personale e Organizzazione contenute nelle note esplicative diramate prot. n. 82870 del 16 giugno 2010, n. 95641 del 16 luglio 2010, n. 106860 del 12 agosto 2010, n. 117427 del 15 settembre 2010, n. 126326 del 2 ottobre

2010 n. 130283 dell'8 ottobre 2010, n. 133410 del 15 ottobre 2010 e n. 139755 del 29 ottobre 2010 al fine di garantire l'uniformità di trattamento dei dipendenti partecipanti.

Ancora, la Direzione Regionale per la Lombardia, per l'attribuzione del punteggio relativo all'esperienza professionale applicava la prescrizione contenuta all'art.3 comma 3 lettera A) della procedura selettiva prot. n. 14843 RI e n. 14845 RL: "*E' valutabile il servizio di ruolo effettivamente prestato presso una pubblica Amministrazione che rientri nell'ambito di applicazione dell'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.*"

Questa Agenzia teneva, altresì, conto di quanto precisato dalla Direzione Centrale Personale e Organizzazione con nota prot. n. 106860 del 12 agosto 2010 in cui si confermava che "*dev'essere considerato esclusivamente il servizio di ruolo effettivamente espletato (ossia senza arrotondamenti)*" e con nota prot. n. 133410 del 15 ottobre 2010 ove si ribadiva il concetto che "*in merito alla non valutabilità del servizio non di ruolo dispongono in modo chiaro le clausole della procedura selettiva*

Quindi nella valutazione e attribuzione del punteggio attinente l'esperienza professionale, la Direzione Regionale per la Lombardia, visto quanto agli atti e conformemente a quanto stabilito dai bandi, procedeva attribuendo il punteggio esclusivamente per il servizio di ruolo prestato dai candidati. Il predetto criterio di valutazione veniva seguito, uniformemente, per tutte le 1151 istanze pervenute dai candidati per la partecipazione alle procedure di cui sopra e dalle altre Direzioni Regionali per le domande esaminate da quest'ultime, secondo un criterio generale di uniformità richiesto dalla Direzione Centrale Personale e Organizzazione di Roma, secondo principi di correttezza e buona fede imposti come obblighi civilistici a cui il datore di lavoro e' tenuto.

Relativamente alla valutazione dell'esperienza lavorativa di cui al punto A2) di ciascuna istanza (valutabile punti 0,80 per ogni anno di servizio prestato dal candidato nelle fasce retributive inferiori rispetto a quella di attuale appartenenza)"*oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti*", la Direzione Regionale per la Lombardia ha rilevato che:

- 1) Il sig. Lo Duca Mario Andrea indicava di aver prestato servizio, nelle fasce retributive inferiori rispetto all'attuale fascia di appartenenza, per il periodo dal 1.06.1985 al 31.12.2004 per un totale di 19 anni e 7 mesi (arrotondato a 20 anni), attribuendosi 16,00 punti.

La Direzione Regionale per la Lombardia, visti gli atti dell'Amministrazione, confermava il punteggio attribuitosi dal sig. Lo Duca in quanto il periodo dal 1.06.1985 al 31.12.2004, pari a 19 anni e 7 mesi (arrotondato a 20 anni), per un totale di punti 16,00 coerentemente con il punteggio da questi attribuitosi. Invece nel ricorso si chiede di valutarsi un periodo che nella stessa domanda non era stato indicato, ovvero si riferiva ad un periodo di servizio non di ruolo prestato dal dipen-

dente.

- 2) Il sig. Di Nicastro Angelo indicava di aver prestato servizio, nelle fasce retributive inferiori rispetto all'attuale fascia di appartenenza, per il periodo dal 1.04.1983 al 31.12.2004, per un totale di 21 anni e 9 mesi (arrotondato a 22 anni), attribuendosi 17,60 punti.

La Direzione Regionale per la Lombardia, visto quanto presente agli atti dell'Amministrazione, verificava che il periodo dal 1.04.1983 al 31.05.1985 si riferiva ad un periodo di servizio non di ruolo prestato dal dipendente e, pertanto, non suscettibile di valutazione, mentre risultava valutabile il periodo dal 1.06.1985 al 31.12.2004, per un totale di 19 anni e 7 mesi (arrotondato a 20 anni), relativo ad un periodo di servizio di ruolo prestato dal dipendente.

La Direzione Regionale per la Lombardia pertanto valutava l'esperienza lavorativa presso l'Agenzia delle Dogane o altre pubbliche Amministrazioni nelle fasce retributive inferiori rispetto a quella di attuale appartenenza del **candidato Di Nicastro Angelo con un punteggio di 16,00 punti.**

- 3) La sig.ra Ronsecco Donatella indicava di aver prestato servizio, nelle fasce retributive inferiori rispetto all'attuale fascia di appartenenza, per il periodo dal 1.04.1983 al 31.05.1985 come periodo non di ruolo e poi dall'1.06.1985 fino al 31.12.2004 un periodo di ruolo per un totale di 21 anni e 9 mesi (arrotondato a 22 anni), attribuendosi 17,60 punti.

La Direzione Regionale per la Lombardia, visto quanto presente agli atti dell'Amministrazione, verificava che il periodo dal 1.04.1983 al 31.05.1985 si riferiva ad un periodo di servizio non di ruolo (come dichiarato dalla stessa ricorrente nella domanda e quindi in evidente contrarietà a quanto disposto nel disciplinare della procedura selettiva), non suscettibile di valutazione.

Veniva verificato, altresì, che i periodi valutabili, in quanto servizio di ruolo effettivamente prestato dall'interessata, erano quelli dal 1.06.1985 al 8.12.2003 e dal 28.06.2004 al 31.12.2004, per **un totale di 18 anni, 9 mesi e 21 giorni (arrotondato a 19 anni), pari a punti 15,20.** Si riferisce, altresì, che relativamente alla mancata attribuzione al sig. Di Nicastro del punteggio aggiuntivo di 0,25 per l'incarico conferito dal Direttore della Dogana di Linate, con nota prot. n. 03883/2007 del 27.3.2007, per la "Ricognizione classificazione e stima delle merci abbandonate nei magazzini di temporanea custodia", la Direzione Regionale per la Lombardia, in applicazione di quanto indicato all'art.3 comma 3 lettera A3) del bando prot. n. n. 14845 RI nonché di quanto specificato nella nota prot. n. 117427 del 15 settembre 2010, ha ritenuto il predetto incarico quale esplicazione dell'ordinaria attività di servizio del dipen-

dente e, pertanto, non meritevole di attribuzione del punteggio aggiuntivo di 0,25.

DIRITTO

Gli odierni ricorrenti in data 5 febbraio 2013, depositavano presso la cancelleria lavoro del Tribunale di Milano un ricorso avente identico contenuto di quello per cui è causa, il ricorso veniva assegnato al giudice dott. Mariani e fissata l'udienza per il 6 giugno 2013.

Questa Agenzia depositava memoria difensiva nella quale si contestavano tutte le richieste dei ricorrenti ed in particolare sollevava l'eccezione preliminare di rito dell'integrazione del contraddittorio con tutti i potenziali controinteressati.

Il giudice dott. Mariani, sciogliendo la riserva sul punto a seguito dell'udienza tenuta in data 17.09.2013 " accertato che la domanda non potesse che vagliarsi nei confronti dei partecipanti alla graduatorie indicate (cfr. Cass. Sez. lavoro 5 giugno 2008 n. 14914)" autorizzava i ricorrenti alle formalità della notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.

Tuttavia il Presidente del Tribunale non autorizzava tale mezzo di notificazione nel caso di specie.

All'esito di tale circostanza i ricorrenti, rinunciavano agli atti del processo e previa accettazione espressa da parte di questa Agenzia, in udienza, il processo si estingueva.

In via preliminare si chiede l' integrazione del contraddittorio:

I ricorrenti, Lo Duca Mario Andrea, Di Nicastro Angelo, Ronsecco Donatella, inquadrati nella II area F3, hanno impugnato gli esiti della procedura per gli sviluppi economici all'interno della seconda area, dalla fascia retributiva F3 alla fascia F4.

In particolare il bando di concorso prevedeva "un procedura selettiva per il passaggio dalla fascia retributiva F3 alla fascia retributiva F4 per complessivi 506 posti con decorrenza 1.01.2007; orbene i ricorrenti adducono la sussistenza di un punteggio che non è stato loro riconosciuto dall'Agenzia, punteggio che attualmente non risulta utile alla loro collocazione nella rosa dei 506 vincitori per l'anno 2007. Tuttavia, un eventuale accoglimento del ricorso in trattazione implicherebbe la riformulazione della graduatoria stessa, con conseguente riconoscimento del periodo di lavoro non di ruolo di tutti i concorrenti e lo stravolgimento totale dei punteggi ad oggi assegnati. Tutto ciò implica un interesse nella lite, sia per i candidati risultati vincitori per l'anno 2007 ma altresì per i concorrenti per la decorrenza 1 gennaio 2008 che sono già utilmente collocati tra gli idonei e in attesa di superamento della prova teorico pratica al fine di individuare i futuri

vincitori della procedura.

Alla luce delle susposte considerazioni in diritto, risulterebbe quindi violato il principio del litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 c.p.c., per mancata notifica del ricorso in trattazione ad alcuno dei controinteressati, facilmente identificabili nei candidati utilmente collocati nelle impugnate graduatoria di cui al D.D. Prot.7417 RI del 27.marzo 2013, pubblicata sia sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane che sul relativo Bollettino Ufficiale del personale.

Occorre, infatti, sottolineare che il presente contenzioso ha ad oggetto procedure selettive interne per titoli, il cui bando, anche a volere usare schemi prettamente civilistici, si configura come offerta al pubblico, cui consegue il sorgere di rapporti giuridici necessariamente plurilaterali.

Come evidenziato dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti, nel caso di procedure selettive interne, l'obbligazione intercorre tra il datore di lavoro e il gruppo di lavoratori cui il contratto collettivo – che prevede tali procedure selettive – si riferisce; l'obbligazione, perciò, si qualifica come collettiva o plurima.

In proposito, la Corte Suprema di Cassazione, già con sentenza 20 giugno 1990 n. 6184 ha affermato che "sussiste litisconsorzio necessario tra i destinatari dell'offerta al pubblico che abbiano accettato o partecipato, perché vi è necessità di reiterare la comparazione e perché hanno un interesse comune all'esatto adempimento....".

La necessità di integrazione del contraddittorio è stata poi confermata dal giudice dott. Mariani del Tribunale di Milano sez. lavoro, il quale come già anticipato, aveva ritenuto necessario che si provvedesse in tal senso.

Nel merito delle domande spiegate dai ricorrenti :

Nel contestare tutto quanto dedotto ed eccepito perché infondato in fatto e in diritto si rileva: a presunto sostegno della pretesa volta a ottenere la valutazione del periodo di servizio non di ruolo svolto presso vari comparti del Ministero delle Finanze, Ufficio Tecnico Imposte di Fabbricazione, a titolo di lavoro trimestrale, i ricorrenti affermano che "in maniera del tutto illegittima la Commissione ha ritenuto non valutabile il servizio non di ruolo svolto, di conseguenza decurtando per ogni anno 0,80 agli stessi spettanti di diritto per i periodi indicati nell'istanza di partecipazione in qualità di impiegata non di ruolo", sostenendo che nessuna differenziazione tra personale di ruolo e non di ruolo può essere estrapolata dal bando ovvero dai documenti successivi a quanto indicato nel testo della procedura.

I ricorrenti dimostrano così di confondere i "requisiti di partecipazione" – che sono disciplinati dall'art. 1 del bando e nulla hanno a che vedere con il punteggio attribuito ai candidati, incidendo solo sull'ammissione degli stessi alle procedure selettive – e i "titoli

valutabili", disciplinati invece dall'art. 3 del bando.

Il suddetto art. 3, comma 3, lett. A), primo capoverso del bando - *lex specialis* delle procedure selettive, - dispone espressamente che "è valutabile il servizio di ruolo effettivamente prestato presso una pubblica Amministrazione che rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni".

Il bando delle procedure selettive in questione, dunque - senza dubbio alcuno, nemmeno di ordine sintattico - prevede espressamente che sia valutabile solo il servizio di ruolo; in tal senso, assolutamente legittimo e corretto risulta l'operato dell'Amministrazione procedente che, in conformità con quanto disposto dal relativo bando, non ha valutato il periodo di servizio non di ruolo svolto dai ricorrenti per quei periodi di lavoro. A presunto sostegno della pretesa volta ad ottenere la valutazione di tale periodo di servizio non di ruolo, i ricorrenti citano la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea n. 177 dell'8 settembre 2011, in realtà concernente il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato. Con la sentenza da ultimo citata, infatti, la Corte di Giustizia ha dichiarato quanto segue: "1) La direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, e l'accordo quadro che figura in allegato ad essa devono essere interpretati nel senso che, da un lato, essi si applicano ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico e, dall'altro, richiedono che "...sia esclusa qualsiasi disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici di ruolo e i dipendenti pubblici temporanei comparabili di uno Stato membro per il solo motivo che questi ultimi lavorano a tempo determinato, a meno che la disparità di trattamento non sia giustificata da ragioni oggettive nell'accezione di cui alla clausola 4, punto 1, di detto accordo quadro".

Orbene, il riferimento a tale sentenza - concernente il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato - è del tutto inconferente nell'ambito della fattispecie che qui ci occupa, dal momento che oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti è la mancata valutazione del servizio non di ruolo, non già la mancata valutazione del servizio a tempo determinato.

In effetti, il bando delle procedure selettive in argomento non contiene alcuna clausola che disponga la non valutabilità, nell'ambito del titolo "esperienza professionale", dei periodi di servizio a tempo determinato, periodi che sono valutabili, purché si tratti di servizio di ruolo.

Occorre, infatti, evidenziare che esistono sia rapporti di lavoro a tempo determinato di ruolo, sia rapporti di lavoro a tempo determinato non di ruolo: solo questi ultimi, in quanto non di ruolo, non sono valutabili nell'ambito delle procedure selettive interne in argomento.

Peraltro, la non valutabilità del servizio non di ruolo nell'ambito dei concorsi costituisce principio generale nell'ambito del pubblico impiego; la copiosa giurisprudenza, ormai consolidatasi al riguardo, sottolinea infatti come "in linea generale, servizio valutabile nel pubblico impiego è solo quello di ruolo, essendo, di contro quello c.d. di pre-ruolo, riscattabile ed utilizzabile solo in base a speciali previsioni normative ed ai limitati fini ivi indicati, apparendo...(omissis).. l'equiparazione a tutti gli effetti al servizio di ruolo...(omissis)..contraria al principio di buon andamento della pubblica Amministrazione, in contrasto con l'art. 97 Cost., risolvendosi in un ingiustificato privilegio, suscettibile, tra l'altro, di compromettere la posizione dei colleghi che siano stati sin dall'inizio assunti a seguito di regolare concorso" (in tal senso si vedano, a mero titolo esemplificativo: ordinanza Tribunale di Campobasso del 15 maggio 2000 sul ricorso n. 263/2000; parere del Consiglio di Stato, sezione terza, n. 2183 del 30 gennaio 2001, parere del Consiglio di Stato, sezione terza, n. 28 del 6 febbraio 2001, parere del Consiglio di Stato, sezione terza, n. 2178 del 16 gennaio 2001; parere del Consiglio di Stato, sezione terza, n. 2114 del 9 gennaio 2001, sentenza della Corte Costituzionale n. 59 del 28 febbraio 1996).

Ciò posto, si sottolinea che la clausola di cui all'art. 3, comma 3, lett. A), del bando - che stabilisce che nell'ambito delle procedure selettive in argomento sia valutabile solo il servizio di ruolo prestato presso pubbliche Amministrazioni, non anche quello non di ruolo - è connessa all'oggettiva differenza tra servizio di ruolo e servizio non di ruolo (di cui verrà fornita ampia dimostrazione nel prosieguo della trattazione), è finalizzata al raggiungimento di fini assolutamente legittimi, di tipo meritocratico, ed è congrua e necessaria in vista del raggiungimento di tali fini..

Si rammenta altresì che l'art. 82 del CCNL del personale del comparto delle Agenzie fiscali sottoscritto il 28 maggio 2004 prevede, all'interno delle singole aree funzionali (prima, seconda e terza), un articolato sistema di sviluppo economico correlato al maggior grado di abilità professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area e del profilo professionale di appartenenza.

Il comma 3 del citato art. 82 dispone che lo sviluppo economico si attua con la stipula del contratto integrativo di Agenzia, nel limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, nonché nel rispetto dei criteri generali previsti dall'art. 83 del CCNL.

L'art. 83 dello stesso CCNL dispone che i passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono "sulla base dei seguenti criteri oggettivi di valutazione che prendono in considerazione: a) esperienza professionale maturata; b) titoli di studio e culturali...(omissis)...; c) percorsi formativi con esame finale, qualificati quanto alla durata e ai contenuti ... (omissis) ... Ove le Agenzie non attuino i predetti corsi il presente criterio non può essere utilizzato".

L'art. 5 del CCNL relativo al personale del comparto delle Agenzie Fiscali sotto-

scritto il 10 aprile 2008, nel confermare l'ordinamento professionale previsto dal CCNL del 28 maggio 2004, ha integrato il relativo art. 83, comma 7, disponendo che "Con particolare riferimento all'esperienza professionale occorre, altresì, evitare di considerare la mera anzianità di servizio ed altri riconoscimenti puramente formali nell'ottica di valorizzare le capacità reali dei dipendenti e le loro effettive conoscenze".

Pertanto, in base alla normativa contrattuale sopra riportata, l'esperienza professionale valutabile non può essere costituita dalla mera anzianità di servizio, ossia dal dato formale e astratto degli anni trascorsi - come invece pretenderebbero i ricorrenti, che chiedono che il servizio non di ruolo venga valutato come il servizio di ruolo - ma dev'essere ancorata a elementi oggettivi, di tipo qualitativo e quantitativo, concernenti la natura e i contenuti del servizio svolto, differenziando le posizioni dei candidati alla luce dei principi di selettività e meritocrazia cui le procedure selettive in argomento devono ispirarsi.

In attuazione della menzionata normativa contrattuale, l'Agenzia delle Dogane ha indetto, con la citata D.D. n. 14845 del 25 maggio 2010, procedure selettive finalizzate all'attuazione degli sviluppi economici all'interno della seconda area, per l'attribuzione della fascia retributiva F4 con decorrenza 2007/2008, procedura conclusasi con l'approvazione delle graduatorie provvisoria di cui alla D.D. n. 7417 del 27 marzo 2013.

Al fine di attribuire la fascia retributiva superiore ai candidati che abbiano acquisito il maggior grado di abilità professionale nello svolgimento delle mansioni proprie dell'area funzionale di appartenenza, l'art. 3 dei suddetti bandi, in coerenza con la normativa di fonte contrattuale sopra menzionata, prevede due categorie di titoli valutabili, costituite dall'esperienza professionale e dai titoli di studio (dato che i percorsi formativi con esame finale non sono stati attuati per tutti i dipendenti e non sono, quindi, valutabili).

La clausola che dispone la valutabilità del solo servizio di ruolo tiene doverosamente conto - in sede di individuazione dei titoli valutabili nell'ambito di procedure selettive con finalità di tipo premiale - delle oggettive differenze esistenti tra servizio di ruolo e servizio non di ruolo.

In particolare, per dimostrare l'assoluta correttezza e legittimità di tale clausola - e, conseguentemente, delle graduatorie approvate in esecuzione della stessa - occorre evidenziare quanto segue.

Nella pubblica Amministrazione l'utilizzazione di personale non di ruolo - ossia non titolare di un posto nella pianta organica dell'Amministrazione - è stato sporadicamente consentito da talune norme speciali, per far fronte a particolari esigenze temporanee o straordinarie, ovvero per la realizzazione di compiti/progetti contingenti di volta in volta specificati dalla legge stessa. Tale personale veniva temporaneamente assunto, senza necessità del previo superamento di un regolare concorso pubblico, per essere adibito ai settoriali, contingenti e limitati compiti/progetti previsti dalle disposizioni di rife-

rimento.

Così è accaduto nel caso dei ricorrenti, per il servizio non di ruolo prestato presso l'ufficio distrettuale delle Imposte Dirette, o l'Intendenza di Finanza, dal 1979 al 1985, di durata generalmente non superiore a 90 giorni.

In particolare da quanto sin qui esposto risulta che i ricorrenti sono stati assunti, come impiegati non di ruolo di III categoria, non già a seguito del superamento di un pubblico concorso - come tale idoneo a selezionare i candidati migliori, nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione - bensì a seguito di richiesta numerica formulata dall'ex Ministero delle Finanze alla competente sezione di collocamento, per essere utilizzato nell'attuazione di progetti specifici e settoriali in applicazione di quanto previsto dall'art. 5 della legge 19 aprile 1982, n. 165, recante "Norme per la stabilizzazione del personale precario del Ministero delle Finanze e per il potenziamento delle conservatorie dei registri immobiliari".

Tale normativa consentiva a talune categorie di soggetti (tra cui coloro che avessero intrattenuto rapporti di appalto o di commessa a fattura con il Ministero delle Finanze, per almeno un anno, anche in modo discontinuo) di essere inseriti in una graduatoria unica nazionale, la cui approvazione determinava l'inquadramento dei medesimi soggetti come "personale diurnista".

Ciò posto, appare evidente che il servizio non di ruolo prestato dai ricorrenti non può oggettivamente essere considerato alla stessa stregua del servizio di ruolo svolto dai dipendenti che sono stati, invece, reclutati nella pubblica Amministrazione a seguito del superamento di un pubblico concorso (unico a garantire la selezione dei candidati migliori, in attuazione dei principi sanciti dall'art. 97 Cost.) che ne ha previamente verificato l'idoneità e in esito al quale tali dipendenti sono stati inseriti nel ruolo e nella pianta organica dell'Amministrazione, con formale attribuzione, quindi, di tutte le relative funzioni e delle connesse responsabilità.

Appare opportuno, a tal proposito, fornire taluni elementi informativi concernenti i fini istituzionali dell'Agenzia delle dogane e le attività/funzioni che i relativi dipendenti di ruolo di terza area sono chiamati a svolgere.

L'Agenzia delle Dogane - istituita dal d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, avviata a decorrere dal 1° gennaio 2001 e subentrata all'ex Dipartimento delle Dogane e delle imposte indirette dell'ex Ministero delle Finanze - svolge, quale autorità doganale, tutte le funzioni e i compiti ad essa attribuiti in materia di dogane, circolazioni di merci, fiscalità interna connessa agli scambi internazionali; svolge, inoltre, i compiti e le funzioni ad essa attribuiti dalla legge in materia di accise sulla produzione e sui consumi e di connessa tassazione ambientale ed energetica. Nell'esercizio di tali funzioni opera con gli organi comunitari internazionali nel quadro dei processi di armonizzazione e sviluppo dell'unificazione e dell'integrazione europea. A tal fine, l'Agenzia assicura e sviluppa la

2.

verifica e il controllo degli scambi e della produzione e consumo dei prodotti e delle risorse naturali soggette ad accise, nonché il contrasto agli illeciti tributari ed extratributari.

L'Agenzia assicura, in materia di dogane e accise, i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali, della fiscalità interna negli scambi internazionali e delle accise sulla produzione e sui consumi; assicura, inoltre, il supporto alle attività del Ministero dell'Economia e delle Finanze e la collaborazione con le altre Agenzie fiscali e con gli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza statale; presta la propria collaborazione alle istituzioni dell'Unione Europea e svolge i compiti necessari per l'adempimento, nelle materie di competenza, degli obblighi internazionali assunti dallo Stato (vedi art. 2 Statuto dell'Agenzia delle dogane).

L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze (organo di indirizzo politico), con il quale stipula ogni anno una convenzione, nell'ambito della quale vengono fissati gli obiettivi che l'Agenzia è tenuta a realizzare.

A tal proposito, si veda la convenzione relativa al triennio 2011-2013, da cui risultano, tra l'altro, gli obiettivi che l'Agenzia delle Dogane deve realizzare (tra cui lo sviluppo di iniziative e di azioni per migliorare il presidio della legalità e della sicurezza nel commercio internazionale, a tutela della collettività e della corretta applicazione delle regole di mercato, la tutela degli interessi economici nazionali e la salvaguardia delle risorse proprie dell'Unione Europea, il potenziamento dell'azione di contrasto all'evasione tributaria nel settore dei dazi, dell'IVA intracomunitaria e delle accise, mediante lo sviluppo delle attività di intelligence e di analisi dei flussi di traffico e dei rischi connessi).

Tale essendo i fini istituzionali dell'Agenzia delle Dogane, i relativi dipendenti di ruolo, nell'esercizio delle funzioni d'ufficio, sono, tra l'altro, ufficiali di polizia giudiziaria e tributaria - ai sensi degli artt. 30 e 31 della legge n. 4/1929 e successive modifiche, degli artt. 19, 20 e 324 del D.P.R. 43/1973 e successive modifiche, degli artt. 18, 19 e 58 del D. lgs n. 504/1995 e successive modifiche - e sono, quindi, chiamati a esercitare funzioni di polizia giudiziaria e tributaria finalizzate alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione delle violazioni alla normativa tributaria ed extratributaria la cui applicazione è demandata alle dogane in virtù di quanto previsto dalla norme citate.

Ciò posto, considerata la natura, l'ampiezza e la complessità delle mansioni proprie del personale doganale di ruolo, nonché la specificità e la delicatezza della missione istituzionale di cui l'Amministrazione doganale è titolare, risulta evidente che il criterio selettivo posto dall'art. 3, comma 3, lett. A) del bando delle procedure selettive di tipo premiale di cui trattasi - secondo cui è valutabile solo il servizio di ruolo - tiene doverosamente conto delle oggettive differenze esistenti tra servizio di ruolo e servizio non di ruolo (già ampiamente esposte) ed è finalizzato al perseguimento di obiettivi meritocratici, ossia selezionare i dipendenti più meritevoli di acquisire la fascia retributiva immedia-

tamente superiore a quella posseduta, in relazione al maggior grado di abilità professionale progressivamente acquisito nell'espletamento delle funzioni istituzionali proprie dell'Ente di appartenenza.

E' quindi provato nel caso di specie che l'esperienza lavorativa maturata da un dipendente in servizio di ruolo presso la pubblica Amministrazione - assunto a seguito del superamento di un concorso pubblico che ne ha previamente verificato l'idoneità, inserito nella struttura organizzativa dell'Amministrazione, con attribuzione, quindi, di tutte le relative funzioni (e delle connesse responsabilità) dirette al conseguimento degli obiettivi istituzionali di lungo periodo dell'Amministrazione stessa - non è oggettivamente comparabile a quella maturata da un dipendente non di ruolo, come tale non titolare di un posto nella pianta organica dell'Ente e che non è stato reclutato tramite pubblico concorso, ma è stato assunto per far fronte ad esigenze temporanee e compiti contingenti.

Da quanto sin qui esposto risulta la legittimità e correttezza dell'operato dell'Amministrazione precedente, che non ha valutato il periodo di servizio non di ruolo prestato dai ricorrenti.

Sul punto della mancata valutazione degli incarichi conferiti antecedentemente alla data del 1° gennaio 2001 (vedasi incarichi del ricorrente Di Nicastro riferito all'anno 1999), si rileva la legittimità e correttezza di tale mancata valutazione, coerente con quanto disposto dall'art. 3, comma 3, punto A3), del bando, che individua tra i titoli valutabili gli incarichi conferiti dall'Agenzia delle dogane, ossia quelli non antecedenti al 1° gennaio 2001 (dato che l'Agenzia delle dogane è stata attivata da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del decreto dell'allora Ministero delle Finanze 28 dicembre 2010). Tale disposizione del bando, in sostanza, ha inteso circoscrivere l'ambito dei titoli valutabili a quelli non troppo risalenti nel tempo e, quindi, in linea con le mutate esigenze operative e funzionali dell'Amministrazione precedente: occorre, infatti, sottolineare che il 1° gennaio 2001 è la data di attivazione dell'Agenzia delle dogane in quanto Agenzia fiscale, che succede all'ex Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette, in attuazione della riforma complessiva dell'organizzazione del governo prevista dal d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

Alla luce delle considerazioni e dei motivi sopra illustrati, voglia l'illustrissimo Sig. Giudice del Lavoro accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) Integrare il contraddittorio in favore dei dipendenti contro interessati alla pronunzia di merito;
- 2) Rigettare nel merito ogni domanda avversaria perché da ritenersi infondata in fatto e in diritto ;

3) Condannare i ricorrenti a rimborsare all'amministrazione resistente le spese del presente giudizio, allegate in separata notula.

Si producono, mediante deposito in cancelleria, i documenti riportati nell'indice del fascicolo.

Il Funzionario dell'Agenzia

Dott. *Luigi Saffi*

Il Direttore Regionale

Dott. Lorenzo Clemente

Lorenzo Clemente



All'udienza del 29/04/2014 il Giudice Dott. Di Leo, rilevato che gli atti depositati e la causa erano identiche al procedimento R.G. n. 1492/13, già promossa avanti il Dott. Mariani e estintosi per rinuncia agli atti, trasmetteva la causa al Presidente di Sezione per la trasmissione al Giudice originariamente assegnatario (All. 4).

La causa veniva riassegnata al Dott. Mariani che, con decreto del 06/05/2014, fissava l'udienza di discussione al 17/06/2014 (All. 5). In quella sede il Dott. Mariani, ritenuto doveroso integrare il contraddittorio, si riservava sulla richiesta del legale dei ricorrenti di procedere con integrazione del contraddittorio con notifica ex art 151 C.p.c. (All. 6).

A scioglimento della riserva assunta, in data 20/06/2014 il Dott. Mariani adottava il provvedimento qui integralmente riportato per copia fotostatica (All. 7, in autentica), costituente parte integrante del presente atto



Tribunale di Milano
Sezione lavoro

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17/06/2014 ;

OSSERVA

1. DI NICASTRO Angelo, LO DUCA Mario Andrea, RONSECCO Donatella hanno chiesto al Tribunale di accertare il loro diritto a vedersi riconosciuto il servizio prestato *pre-ruolo* nell'ambito delle procedure selettive indicate nella narrazione, come da fatti e motivi del ricorso; e per l'effetto di condannare l'AGENZIA DELLE DOGANE ad attribuire ai ricorrenti il punteggio relativo ai servizi pre- ruolo come segue:

DI NICASTRO: punti 1,60 per i 2 anni di esperienza lavorativa fuori ruolo maturata dal 1.4.1983 al 31.5.1985 nonché ulteriori punti 0,80 di esperienza lavorativa fuori ruolo maturata dal 03/05/1979 al 30/07/1979, dal 01/04/1980 al 28/06/1980, dal 02/05/1981 al 30/07/1981, dal 17/05/1982 al 14/08/1982

LO DUCA: punti 1,60 per i 2 anni di esperienza lavorativa fuori ruolo maturata dal 1.4.1983 al 31.5.1985 nonché ulteriori punti 0,80 di esperienza lavorativa fuori ruolo maturata dal 01/12/1977 al 31/03/1978, dal 02/05/1979 al 30/07/1979, dal 02/05/1981 al 30/07/1981, dal 17/05/1982 al 14/08/1982

RONSECCO: punti 1,60 per i 2 anni di esperienza lavorativa fuori ruolo maturata dal 1.4.1983 al 31.5.1985 nonché ulteriori punti 0,80 di esperienza lavorativa fuori ruolo maturata dal 01/09/1979 al 29/11/1979, dal 18/08/1980 al 16/11/1980, dal 02/09/1981 al 30/11/1981, dal 15/09/1982 al 13/12/1982.

Chiedevano pertanto i ricorrenti la condanna dell'AGENZIA DELLE DOGANE ad inserire i loro nomi nella *corretta posizione in graduatoria* sulla base del punteggio sopra indicato.

2. Il tribunale ha accertato che tale domanda non possa che vagliarsi nei confronti dei partecipanti alle graduatorie indicate (cfr. Cass., sez. lav., 5 giugno 2008, n. 14914).

Nel corso dell'odierna udienza, l'Avvocato dei ricorrenti ha chiesto di procedere con la notifica o *per pubblici proclami* (art. 150 c.p.c., modalità indicata in ricorso) o *ex art. 151 c.p.c.* con la pubblicazione del ricorso sul sito dell'Agenzia delle Dogane (come da precedenti prodotti in giudizio). Le liste dei cointeressati litisconsorti necessari si trovano al doc. 5 (n. 1078 persone anteriori all'ultima dei ricorrenti, RONSECCO Donatella) del fascicolo dei ricorrenti.

Non pare il caso di autorizzare notifiche nelle forme di cui all'art. 151 c.p.c., visto che i precedenti lasciano incertezza circa il *dies a quo* dell'effettiva esistenza di una notifica opponibile (con conseguente incertezza dei termini a difesa), cose invece risolta *espressamente* dal quarto comma dell'art. 150 c.p.c.

Dispone l'art. 150 c.p.c. che "Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede, può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami.

L'autorizzazione è data con decreto steso in calce all'atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.

In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Foglio degli annunci legali delle province dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi.

La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede".

3. La notifica dovrà quindi essere autorizzata dal Presidente del Tribunale, sentito il p.m. Si tratta di una forma di notificazione, che quindi non può esser snaturata a mero mezzo di pubblicità.

- I ricorrenti, intendendo effettuare la notificazione di un atto per pubblici proclami, dovranno:
- a) presentare un ricorso al Presidente del Tribunale, facendo una richiesta di autorizzazione ad effettuare tale notificazione; il ricorso evidenzierà i presupposti e le condizioni di tale notifica;
 - b) predisporre il fascicolo allegandovi l'atto da notificare e i documenti offerti in consultazione.

La mera pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di un avviso di sommario contenuto circa la proposizione del ricorso introduttivo, sarà ritenuto inesistente, non rispettando le modalità stabilite dall'art. 150 c.p.c. (Cass., ss.uu., 23 aprile 2012, n. 6329).

P. Q. M.

autorizza i ricorrenti alle formalità di cui al § 3 della motivazione; l'integrazione del contraddittorio dovrà in ogni caso **avvenire entro il 10 ottobre 2014;**

Fissa per il prosiegua l'udienza del **21 novembre 2013, ore 9.30.**

Si comunichi alle parti costituite.

Milano, il 17 giugno 2014.

2014 *Spencer*

Il giudice
Giorgio Pietro Mariani

Stampa circolare: TRIBUNALE MILANO
Stampa rettangolare: 0017014

Stampa rettangolare: TRIBUNALE MILANO
Stampa rettangolare: 0017014
Stampa rettangolare: 17/06/2014

+ fax Agn...
E...
E...

In ottemperanza a quanto disposto al § 3 dell'ordinanza di cui sopra, e al fine di procedere con l'integrazione del contraddittorio entro il 10/10/2014 si redige il presente atto di integrazione del contraddittorio, in calce al quale viene posta apposita istanza al Presidente del Tribunale per ottenere l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

Ciò al fine di consentire alle parti contro interessate, dipendenti inseriti nella graduatoria generale di merito, Det. Prot. 26559/RI del 30/10/2013, di costituirsi nel giudizio pendente aventi il Tribunale di Milano, sezione Lavoro, R.G. n. 2612/2014, Dott. Mariani, per l'udienza fissata per il 21/11/2014, ore 9.30, per il proseguo della causa, nella quale le parti ricorrenti hanno rassegnato le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill. mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza rigettata, in accoglimento del presente ricorso, previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi:

4. Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuto il servizio prestato pre-ruolo nell'ambito delle procedure selettive indicate nella narrazione, come da fatti e motivi del ricorso; e per l'effetto
5. Condannare l'Agenzia delle Dogane in persona del Direttore e rappresentante legale pro tempore ad attribuire ai ricorrenti il punteggio relativo ai servizi pre-ruolo come segue, o come viene ritenuto di legge e giustizia:
 - LO DUCA: punti 1,60 per i 2 anni di esperienza lavorativa fuori ruolo maturata dal 1.4.1983 al 31.5.1985 nonché ulteriori punti 0,80 di esperienza lavorativa fuori ruolo maturata dal 01/12/1977 al 31/03/1978, dal 02/05/1979 al 30/07/1979, dal 02/05/1981 al 30/07/1981, dal 17/05/1982 al 14/08/1982
 - DI NICASTRO: punti 1,60 per i 2 anni di esperienza lavorativa fuori ruolo maturata dal 1.4.1983 al 31.5.1985 nonché ulteriori punti 0,80 di esperienza lavorativa fuori ruolo maturata dal 03/05/1979 al 30/07/1979, dal 01/04/1980 al 28/06/1980, dal 02/05/1981 al 30/07/1981, dal 17/05/1982 al 14/08/1982
 - RONSECCO: punti 1,60 per i 2 anni di esperienza lavorativa fuori ruolo maturata dal 1.4.1983 al 31.5.1985 nonché ulteriori punti 0,80 di esperienza lavorativa fuori ruolo maturata dal 01/09/1979 al

29/11/1979, dal 18/08/1980 al 16/11/1980, dal 02/09/1981 al 30/11/1981, dal 15/09/1982 al 13/12/1982

6. Condannare altresì l'Agenzia delle Dogane in persona del Direttore e rappresentante legale pro tempore ad inserire i ricorrenti nella corretta posizione in graduatoria sulla base del punteggio sopra indicato, provvedendo altresì ad individuare il corretto inquadramento professionale.

Con vittoria di spese e compensi. Con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione ex lege.

In via istruttoria e processuale:

Si chiede di essere autorizzati, ove ritenuto necessario, a chiamare in causa, mediante pubblici proclami o con altra modalità ritenuta idonea dal Giudice adito, tutti i partecipanti alle procedure selettive di cui in atti, o solo quelli in posizione conflittuale con quella dei ricorrenti (ossia coloro che verrebbero superati o raggiunti in graduatoria dai ricorrenti ove venisse da questi acquisito il punteggio richiesto).

Tra le modalità ritenute idonee si richiama, in particolare, quelle previste dall'art. 151 C.p.c.; nello specifico, in caso analogo, è stata disposta la pubblicazione del ricorso sul sito dell'ente, in quanto visitato dai dipendenti e utilizzato dallo stesso ente per tutte le pubblicazioni di bandi, graduatorie, ... (All. 21) Inoltre l'efficacia della notifica ai sensi dell'art. 150 C.p.c., oltre ad essere stata più volte messa in dubbio, crea pur sempre una disparità di trattamento tra il destinatario della notifica ordinaria e chi abbia acquisito la notizia del giudizio a mezzo di Gazzetta Ufficiale.

Concorezzo, 01/07/2014

Avv. Michela Pedroni

Tribunale di Milano

Istanza per l'autorizzazione alla notifica ex art. 150 C.p.c. nell'interesse di

LO DUCA MARIO ANDREA nato il 30.11.1954 a Milano e residente a Milano in via Ugo La Malfa n. 3 (c.f. LDCMND54S3OF205Z), **DI NICASTRO ANGELO** nato il 28.1.1958 a

Bari e residente a Peschiera Borromeo, in via Trieste n.13/D (c.f. DNCNGL58A28A662D) e **RONSECCO DONATELLA** nata il 29.04.1959 a Milano e residente a Nova Milanese in via Colombo n. 7 (c.f. RNSDTL59D69F205K) rappresentati e difesi, dall'Avv. Michela Pedroni (c.f. PDRMHL72D53M052L) con studio in Concorezzo, Via C. Battisti n. 26, (la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai seguenti recapiti Fax: 039.6042336; PEC: michela.pedroni@monza.pecavvocati.it), per procura a margine del ricorso ex art. 414 C.p.c. del 10/02/2014, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Monica Moreschi in Milano viale Monte Nero n. 72

- istanti/ricorrenti -
con Avv. Michela Pedroni

CONTRO

Agenzia delle Dogane

- resistente -
con Dott. Luigi Schifitto

Ill.mo Sig. Presidente,

PREMESSO

1. Con ricorso ex art. 414 C.p.c., del 10/02/2014, i ricorrenti convenivano in giudizio l'Agenzia delle Dogane, al fine di vedersi riconosciuto il servizio prestato pre-ruolo nell'ambito delle procedure selettive indicate nella narrazione, come da fatti e motivi del ricorso e per l'effetto vedere condannare l'Agenzia delle Dogane in persona del Direttore e rappresentante legale pro tempore ad attribuire ai ricorrenti il punteggio relativo al servizio pre- ruolo come indicati in ricorso, o come ritenuto di legge e giustizia (All. 1);
2. Con decreto del 07/03/2014 la causa veniva rubricata al R.G. n. 2612/14 e assegnata al Dott. Di Leo, il quale, con provvedimento del 11/03/2014, fissava l'udienza di discussione al 29/04/2014; il ricorso, unitamente al pedissequo decreto, veniva regolarmente notificato alla resistente in data 19/03/2014 (All. 2);
3. Il 15/04/2014 la resistente si costituiva eccependo che fosse disposta l'integrazione del contraddittorio in favore dei dipendenti contro interessati alla pronuncia di merito, ritenendo violato il principio del litisconsorzio necessario ex art. 102 C.p.c., e comunque chiedendo che la domanda avversaria fosse rigettata nel merito perché infondata in fatto e in diritto, oltre rifusione di spese (All. 3);
4. All'udienza del 29/04/2014 il Giudice Dott. Di Leo, rilevato che gli atti depositati e la causa erano identiche al procedimento R.G. n. 1492/13, già promossa avanti il Dott. Mariani e estintosi per rinuncia, trasmetteva la causa al Presidente di Sezione per la trasmissione al Giudice originariamente assegnatario (All. 4).

5. La causa veniva riassegnata al Dott. Mariani che, con decreto del 06/05/2014, fissava l'udienza di discussione al 17/06/2014 (All. 5). In quella sede il Dott. Mariani, ritenuto doveroso integrare il contraddittorio, si riservava sulla richiesta del legale dei ricorrenti di procedere con integrazione del contraddittorio con notifica ex art 151 C.p.c. (All. 6).

6. A scioglimento della riserva assunta, in data 20/06/2014 il Dott. Mariani autorizzava i ricorrenti alle formalità di cui al § 3 (proposizione di ricorso da presentare al Presidente del Tribunale onde ottenere l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami), **dando termine fino al 10/10/2014 per l'integrazione del contraddittorio** e fissando la data del 21/11/2014 per il proseguo della causa (All. 7).

Al fine di soddisfare quanto disposto con provvedimento del 20/06/2014, si evidenzia nuovamente che il ricorso presentato dai ricorrenti è volto ad ottenere il riconoscimento dell'attività prestata pre-ruolo nell'ambito delle procedure selettive indicate nella narrazione del ricorso stesso.

Controparte e lo stesso Dott. Mariani hanno evidenziato che tale domanda deve vagliarsi nei confronti dei partecipanti alle graduatorie generale di merito, Det. Prot. 26559/RI del 30/10/2013 dell'Agenzia delle Dogane, ciò in quanto l'accoglimento della domanda dei ricorrenti provocherebbe una riformulazione della graduatoria e gli stessi, vedendosi riconosciuto il punteggio relativo al servizio pre-ruolo, subirebbero uno slittamento in avanti e comunque uno spostamento a discapito dei soggetti presenti in graduatoria.

L'integrazione del contraddittorio è quindi dettata dalla necessità di rendere edotti tutti i soggetti potenzialmente controinteressati (partecipanti alle graduatorie generale di merito, Det. Prot. 26559/RI del 30/10/2013) di questa possibilità, onde consentire loro l'intervento in causa per la difesa dei loro diritti, posto che la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e la situazione strutturalmente comune alla pluralità dei soggetti rende necessaria una pronuncia da emettersi nei confronti di tutti i soggetti interessati.

Ci si trova però di fronte a una graduatoria a livello nazionale, dove il numero dei soggetti coinvolti appare molto elevato, oltre che di difficile identificazione in quanto i soggetti presenti in graduatoria sono indicati solo per nome, cognome e data di nascita, senza alcuna altra precisazione che ne consenta la certa identificazione (residenza, luogo di nascita, regione, ...).

In particolare le liste dei cointeressati si trovano nel doc. 5 del fascicolo dei ricorrenti (All. 8), così come precisato dallo stesso Dott. Mariani.

Presupposto di quanto disposto dal Dott. Mariani (richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami) è la circostanza che lo stesso Giudice del merito, non avendo ritenuto adeguata la notifica richiesta ex art. 151 C.p.c., e avendo rilevato che già i

soggetti che precedono la sig.ra Ronsecco (ultima dei ricorrenti) sono 1078, ha disposto che la forma di notifica più idonea sia quella prevista dall'art. 150 C.p.c., sia per l'elevato numero dei destinatari -di per sé già sufficiente a chiedere tale tipo di notifica (in totale 1.078 se si considerano solo i soggetti che precedono i ricorrenti, oltre 1.400 se si considerano le intere graduatorie)- che per la difficoltà insita nell'identificazione completa dei medesimi, posto che si tratta di una graduatoria su scala nazionale e i dati in possesso dei ricorrenti si limitano a nome, cognome e data di nascita (a volte errata, come dimostrano le numerose rettifiche).

Premesso ciò, sussistendo i presupposti per autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 150 C.p.c. (rilevante numero dei destinatari e anche difficoltà ad identificarli), così come evidenziato anche dal Dott. Mariani, con il presente atto si chiede di essere autorizzati in tal senso, precisando che pare opportuno che l'Ill.mo sig. Presidente, nel proprio provvedimento, faccia riferimento anche alla difficoltà insita nell'identificazione completa dei destinatari della notificazione, con la conseguenza che la conforme autorizzazione del Presidente valga a determinare per ciò stesso l'assunzione della fattispecie anche nella seconda delle ipotesi delineate dall'art. 150, primo comma c.p.c., con esonero dall'indicazione nominativa.

Da ultimo questa difesa si permette di evidenziare che nel provvedimento del 20/06/2014 (All. 7), il Dott. Mariani ha sottolineato, all'interno del riportato art. 150 C.p.c., III comma, la frase "*delle province dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte degli stessi*", riferita al Foglio degli annunci legali: i fogli degli annunci legali delle province sono stati aboliti dall'art. 31, L. 24 novembre 2000, n. 340, con la decorrenza ivi indicata. Lo stesso articolo ha inoltre stabilito che, quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio degli annunci legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione venga effettuata nella Gazzetta Ufficiale. Non adottabile quindi è la pubblicazione in tale forma e resta sufficiente l'inserimento di un estratto dell'atto nella Gazzetta Ufficiale.

Al fine dell'adempimento di tutto quanto previsto dall'art. 150 C.p.c. pertanto, previa autorizzazione dell'Ill.mo Presidente, i ricorrenti provvederanno a notificare apposito atto di integrazione del contraddittorio (che qui precede) ai controinteressati contenuti nella graduatoria generale di merito, Det. Prot. 26559/RI del 30/10/2013 dell'Agenzia delle Dogane, mediante deposito dello stesso nella Casa Comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario avanti al quale pende la causa oltre che a pubblicarne un estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con successivo deposito, da parte dell'Ufficiale Giudiziario, di copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta nella cancelleria del Giudice avanti al quale si procede. Salva diversa indicazione dei

modi più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati, eventualmente formulata dall'III.mo Presidente stesso.

Alla luce di quanto sopra riportato i sig.ri LO DUCA MARIO ANDREA, DI NICASTRO ANGELO e RONSECCO DONATELLA ut supra rappresentati e difesi, fanno rispettosa

ISTANZA

Affinché l'III.mo Presidente del Tribunale di Milano Voglia

AUTORIZZARE

la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio (che qui precede) per pubblici proclami, ex art. 150 C.p.c., al fine di procedere con l'integrazione del contraddittorio in favore dei soggetti controinteressati, presenti nella graduatoria generale di merito, Det. Prot. 26559/RI del 30/10/2013 dell'Agenzia delle Dogane, indicando eventualmente i modi più opportuni per portare l'atto a conoscenza dei predetti interessati, con esclusione della pubblicazione nel Foglio degli Annunci Legali delle Province, ormai abolito, precisando altresì che la notifica viene eseguita anche in forza della seconda delle ipotesi delineate dall'art. 150, primo comma c.p.c., per la notevole difficoltà nella identificazione completa dei destinatari, con esenzione dell'indicazione nominativa.

Si allega:


1. Ricorso ex art. 414 C.p.c.;
2. Pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, debitamente notificato;
3. Memoria difensiva dell'Agenzia delle Dogane;
4. Verbale d'udienza del 29/04/2014;
5. Decreto di fissazione dell'udienza del 06/05/2014;
6. Verbale d'udienza del 17/06/2014;
7. Provvedimento di scioglimento di riserva del 20/06/2014;
8. Graduatoria procedura selettiva Determinazione Protocollo n. 26559/RI/2013;

Con osservanza.

Concorezzo, 01/07/2014

Avv. Michela Pedroni

VISTO - 4 LUG 2014
 Milano, il _____
 Il Sost. Procuratore della Repubblica
IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
 Dr. Paolo Nicola Filippini



V² al P.M.
 per il parere
 Milano, 11/07/2014
 Il Pres. del
 [Signature]

Il Presidente delegato

invece dell'art. 150 cpc;

certificata

La notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione
dell'atto di integrazione del contraddittorio ^{sul sito web dell'Agente}

delle
Dognoni

~~invece proibizioni a diffusione nazionale ("Repubblica")
"Il Corriere della Sera" nelle pagine nazionali~~

presente previsto, dal 3° comma art. 150 cpc, per quanto ancora in vigore.
Milano, 8/07/2014.

La presente copia è conforme all'originale

Milano, 23 LUG. 2014



OPERATORE GIUDIZIARIO
MILANO

ALBERTO ALBERTI & C. S.p.A.
Via ...